

prot. n. 2841 del 22/12/2000

A:
Imprese iscritte
A.C.E.N.
Feneal UIL
Filca CISL
Fillea CGIL
Consulenti iscritti
Ordine Dottori Commercialisti
Ordine Ragionieri
Ordine Consulenti del Lavoro

LL. SS.

—
oggetto: Circolare 5 – 2000

A – Applicazione nuovo C.C.N.L.

Si comunica che , in attesa della verifica del testo definitivo del C.C.N.L. del 29.1.2000, l'ANCE ha ritenuto opportuno evidenziare alcune sostanziali modifiche previste dal nuovo contratto.

Dal 1° ottobre 2000 le Imprese effettueranno direttamente il pagamento dei riposi annui attraverso la corresponsione del 4,95%.

La conseguenza è che la percentuale di accantonamento in Cassa Edile è, dalla suddetta data, del 18,5% lordo (14,2% netto).

Tale regolamentazione ha comportato la necessità di modificare gli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. relativi a malattia ed infortuni e malattia professionale.

a) Malattia

Le Imprese dovranno adeguare le integrazioni a loro carico incrementandole del 4,95%, in modo da recuperare il mancato accantonamento.

Nel caso di malattia di durata inferiore a 7 (sette) giorni – per i quali è previsto il solo accantonamento del 18,5% - l'Impresa corrisponderà direttamente all'operaio il 4,95% della retribuzione non più accantonato.

b) Infortunio e malattia professionale

Nei casi di infortunio e malattia professionale l'Impresa non è tenuta a versare l'intero accantonamento in Cassa Edile, ma soltanto la parte dello stesso non corrisposta direttamente dall'INAIL.

A decorrere dal 1° ottobre 2000 l'integrazione a carico dell'Impresa non riguarderà l'intero 4,95%, ma soltanto la parte dello stesso non più accantonata (la parte rimanente continuerà ad essere erogata direttamente dall'INAIL).

Solo nei casi di carenza dell'intervento INAIL è previsto che l'Impresa versi direttamente all'operaio il 4,95% della retribuzione non più accantonata.

Vedasi Tabelle All. 1,2 e 3

c) Quote di adesione contrattuale

Per mantenere inalterata la situazione in atto al 30 settembre 2000, a prescindere dalla riduzione della percentuale di maggiorazione (dal 23,45% al 18,5%), la percentuale dello 0,18% degli elementi della retribuzione di cui alla lett. c) dell'art. 37 va maggiorata del 18,5% e del 4,95% (così essendo stato modificato l'art. 37 C.C.N.L., lett. c) commi II e VI).

Pertanto resta confermato quanto comunicato con circolare 24/2/99, punto B, che per Vs. comodità si trascrive: "...l'aliquota da assumere dal 1 febbraio c.a. per il calcolo delle predette quote è pari allo 0,22% delle voci sulle quali si calcola il contributo alla Cassa Edile"

* * * * *

B – Canali e strumenti informativi

a) Si comunica che è attivo il nuovo indirizzo di posta elettronica della Cassa Edile della Provincia di Napoli : **cassaedile.na@tin.it**.

Le comunicazioni potranno essere inoltrate, oltre che al consueto numero di fax (081 734 71 38), anche al suddetto indirizzo, dal quale saranno acquisiti i files con cadenza giornaliera.

b) E' in avanzata fase di allestimento un sito WEB dal quale la Cassa intende diffondere notizie, provvedimenti e scadenze utili per migliorare il rapporto di interscambio sia con le imprese che con i lavoratori.

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE
(avv. Michele GIURAZZA)

IL VICEPRESIDENTE
(sig. Gianpiero TIPALDI)

IL PRESIDENTE
(ing. Domenico FREDA)

Allegato 1

C.C.N.L. 29.1.2000 –ARTT. 27 E 28 – MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE			
<u>Malattia</u>		<u>Infortunio e malattia professionale</u>	
per il 1°-2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 7 gg.	0,5495	dal 4° al 90° giorno di assenza	0,2538
per il 1°-2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 14 gg.	1,0495	dal 91° giorno in poi	0,0574
dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS	0,3795		
dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS	0,1565		
dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate NON indennizzate dall'INPS	0,5495		
Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate NON indennizzate dall'INPS	0,5495		
La percentuale di cui al 14° comma dell'art. 27 è il 18,5% lordo			

* * * *

Allegato 2

TABELLA INTEGRAZIONE MALATTIE (Rimborso Cassa Edile)

=====

In vigore dal 1^o Ottobre 2000

=====

	Ore Set.	Paga Oraria Lorda	Carenza Malattia super. a 7 gg.	Carenza Malattia super. a 14 gg.	Integraz. Malattia 4 [^] - 20 [^] giorno	Integraz. Malattia 21 [^] -180 [^] giorno	Integraz. Malattia 181 [^] -270 [^] giorno
Apprend.	40	12.959,45	43.154,97	43.154,97	43.154,97	43.154,97	43.154,97
Op.IV L.	40	14.405,11	47.969,02	95.938,03	31.659,55	10.265,37	47.969,02
Op.Spec.	40	13.769,50	45.852,44	91.704,87	30.262,61	9.812,42	45.852,44
Op.Qual.	40	12.949,45	43.121,67	86.243,34	28.460,30	9.228,04	43.121,67
Manovale	40	11.883,34	39.571,52	79.143,04	26.117,20	8.468,31	39.571,52

DISCONTINUI

=====

Op.Spec.	50	13.725,70	57.167,54	114.335,08	37.730,58	12.233,85	57.167,54
Op.Qual.	50	12.909,41	53.767,69	107.535,39	35.486,68	11.506,29	53.767,69
Manovale	50	11.847,59	49.345,21	98.690,42	32.567,84	10.559,88	49.345,21
Guardiano	50	10.058,69	41.894,44	83.788,89	27.650,33	8.965,41	41.894,44
Guar.All.	60	8.660,30	43.301,50	86.603,00	28.578,99	9.266,52	43.301,50

Coefficienti Orari

=====

Coeff. (60 ore/6 gg.)	10,00
Coeff. (50 ore/6 gg.)	8,33
Coeff. (40 ore/6 gg.)	6,66

Coeff. x Calcolo Quote Giornaliere Rimborso Cassa Edile

=====

Carenza > 7 gg.	0,500
Carenza > 14 gg.	1,000
Integrazione x malattia dal 4 ^o al 20 ^o giorno	0,330
Integrazione x malattia dal 21 ^o al 180 ^o giorno	0,107
Integrazione x malattia dal 181 ^o al 270 ^o giorno	0,500
Apprendista	
Integrazione x malattia dal 4 ^o al 270 ^o giorno	0,500

Allegato 3

TABELLA INTEGRAZIONE MALATTIE (RIMBORSO al LAVORATORE)

=====

In vigore dal 1^o Ottobre 2000

=====

	Ore Set.	Paga Oraria Lorda	Carenza Malattia super. a 7 gg.	Carenza Malattia super. a 14 gg.	Integraz. Malattia 4 [^] - 20 [^] giorno	Integraz. Malattia 21 [^] -180 [^] giorno	Integraz. Malattia 181 [^] -270 [^] giorno
Apprend.	40	12.959,45	47.427,31	47.427,31	47.427,31	43.154,97	47.427,31
Op.IV L.	40	14.405,11	52.717,95	100.686,97	36.408,48	15.014,30	52.717,95
Op.Spec.	40	13.769,50	50.391,83	96.244,26	34.802,00	14.351,81	50.391,83
Op.Qual.	40	12.949,45	47.390,71	90.512,38	32.729,35	13.497,08	47.390,71
Manovale	40	11.883,34	43.489,10	83.060,63	30.034,79	12.385,89	43.489,10

DISCONTINUI

=====

Op.Spec.	50	13.725,70	62.827,13	119.994,67	43.390,16	17.893,44	62.827,13
Op.Qual.	50	12.909,41	59.090,69	112.858,39	40.809,68	16.829,29	59.090,69
Manovale	50	11.847,59	54.230,39	103.575,60	37.453,02	15.445,05	54.230,39
Guardiano	50	10.058,69	46.041,99	87.936,44	31.797,88	13.112,96	46.041,99
Guar.All.	60	8.660,30	47.588,35	90.889,85	32.865,84	13.553,37	47.588,35

Coefficienti Orari

=====

Coeff. (60 ore/6 gg.)	10,00
Coeff. (50 ore/6 gg.)	8,33
Coeff. (40 ore/6 gg.)	6,66

Coeff. x Calcolo Quote Giornaliere Rimborsato AL LAVORATORE

=====

Carenza > 7 gg.	0,5495
Carenza > 14 gg.	1,0495
Integrazione x malattia dal 4 ^o al 20 ^o giorno	0,3795
Integrazione x malattia dal 21 ^o al 180 ^o giorno	0,1565
Integrazione x malattia dal 181 ^o al 270 ^o giorno	0,5495
Apprendista	
Integrazione x malattia dal 4 ^o al 270 ^o giorno	0,5495